



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta dai sigg. magistrati:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Francesco Maria Cirillo | Presidente       |
| Giuseppe Tedesco        | Consigliere Rel. |
| Rossana Giannaccari     | Consigliere      |
| Giuseppe Fortunato      | Consigliere      |
| Mauro Criscuolo         | Consigliere      |

Oggetto:

SUCCESSIONI

Ud.10/09/2026

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 5750/2021 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ rappresentati e difesi  
dall'avvocato ██████████, elettivamente domiciliati in Roma, presso  
lo studio dell'avvocato ██████████

-ricorrenti-

contro

██████████ ██████████ ██████████ rappresentate e difese dall'avvocato  
██████████, elettivamente domiciliati in Roma, via ██████████.  
presso lo studio dell'avvocato ██████████

██████████ ██████████ ██████████ rappresentati e difesi dall'avvocato  
██████████

-controricorrenti-

██████████

-intimata-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1064/2020  
depositata il 30/07/2020.



Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/09/2026 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo morivo e il rigetto dei restanti motivi.

Uditi l'avv. [REDACTED] per i ricorrenti e l'avv. [REDACTED] su delega, per le controricorrenti [REDACTED] e [REDACTED]

### FATTI DI CAUSA

La presente causa trae origine dal testamento di [REDACTED] deceduta in L'Aquila l'11 ottobre 2002, lasciando i figli [REDACTED] [REDACTED] ed [REDACTED] [REDACTED] e i nipoti [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] figli della figlia premorta [REDACTED] [REDACTED]. Con tale testamento la *de cuius* ha istituito i figli maschi [REDACTED] ed [REDACTED] nella legittima e nella disponibile, la figlia [REDACTED] e i nipoti nella sola legittima. Con il medesimo testamento la testatrice ha inoltre composto le quote degli istituiti con beni determinati. Il testamento prevedeva ancora un legato in favore delle nuore [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] alle quali al *de cuius* lasciava un appartamento in [REDACTED] via [REDACTED]. Con riferimento a tale disposizione a titolo particolare, precisava che «qualora sorgessero contestazioni sulla disparità delle quote, tale assegnazione debba ritenersi nulla, e che l'appartamento in questione, ed esso soltanto, venga utilizzato per stabilire eventuali conguagli sulle quote come sopra fissate (disponibile e legittima ai figli [REDACTED] ed [REDACTED] e legittima alla figlia [REDACTED] ed eredi di [REDACTED]».

La causa è stata iniziata dinanzi al Tribunale dell'Aquila da [REDACTED] [REDACTED] la quale ha lamentato una lesione della propria quota di riserva, corroborando tale denuncia con la produzione di una perizia di parte. A loro volta, i discendenti di [REDACTED] costituitisi nel



giudizio, hanno anch'essi lamentato che quanto ad essi lasciato non eguagliava la legittima, soggiungendo che il riequilibrio doveva avvenire innanzitutto con il bene oggetto di legato, in conformità alla disposizione testamentaria che prevedeva la nullità del legato, appunto in ipotesi di "disparità delle quote", con ripartizione dell'eventuale eccedenza del bene legato in parti uguali fra gli istituiti. Si sono costituite nel giudizio le legatarie, le quali hanno eccepito l'inammissibilità dell'azione proposta nei loro confronti in difetto dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.

Il Tribunale dell'Aquila, con sentenza non definitiva del 23 febbraio 2015, n. 206, ha accolto tale eccezione, dichiarando inammissibile la domanda proposta contro le legatarie, «con conseguente estromissione dal processo delle legatarie [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]», in favore delle quali erano liquidate le spese. Con la medesima sentenza il Tribunale, ritenendo di dovere decidere sulle domande di riduzione delle disposizioni in favore dei coeredi [REDACTED] ed [REDACTED] [REDACTED] ha identificati i beni da conteggiare nell'asse, escludendo dal conteggio alcuni fabbricati che i convenuti assumevano di avere usucapito.

Con sentenza definitiva n. 288 del 2016 il Tribunale ha rigettato le domande di riduzione. In particolare, per quanto ancora interessa, il primo giudice ha ritenuto di potere assumere, quale criterio per determinare il valore dei beni immobili facenti parte dell'asse, quello stabilito dall'art. 15 c.p.c. Esso ha giustificato tale scelta in base al rilievo che, avuto riguardo alla finalità della stima occorrente ai fini della decisione, non occorreva accertare il valore assoluto dei cespiti, ma piuttosto il rapporto fra il valore delle rispettive assegnazioni testamentarie; d'altra parte, ha aggiunto ancora il Tribunale, nessuno



degli interessati aveva denunciato «che i valori di estimo dell'uno e dell'altro cespite si fondino su rilevazioni non corrette».

Avverso le sentenze di primo grado, non definitiva e definitiva, [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] hanno proposto appello dinanzi alla Corte d'appello dell'Aquila, deducendo in primo luogo che, rispetto alla disposizione in favore della [REDACTED] e della [REDACTED] essi non avevano proposto domanda di riduzione, ma di accertamento della sua inefficacia in conformità alla volontà testamentaria. Secondo gli appellanti, pertanto, la domanda che essi avevano proposto non era subordinata alla preventiva accettazione beneficiata. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il motivo, argomentando in base alla natura definitiva della prima decisione del Tribunale, che avrebbe dovuto essere oggetto di appello immediato. La stessa Corte d'appello ha rigettato inoltre il motivo con il quale gli appellanti avevano censurato l'esclusione dal conteggio dei beni oggetto dell'eccezione di usucapione dei convenuti [REDACTED] ed [REDACTED]. I giudici d'appello, su questo punto, hanno condiviso il ragionamento del Tribunale per il quale le appellanti non avevano chiesto di «provare i fatti costitutivi dell'acquisto dei beni in capo al dante causa [REDACTED] [REDACTED] mancando anzi la stessa allegazione dei fatti costitutivi». Sempre in relazione a tale aspetto della causa, la Corte di merito ha aggiunto che [REDACTED] ed [REDACTED] [REDACTED] avevano indicato nel dettaglio «fatti idonei alla manifestazione di possesso esclusivo ed interrotto sui beni in questione», fatti che gli appellanti non avevano tempestivamente contestato «sicché in ogni caso l'eccezione di intervenuta usucapione dei beni in disamina si rileva fondata [...] accompagnandosi all'elemento della non contestazione dei fatti specifici allegati nella comparsa di risposta dei [REDACTED] le risultanze dalla copiosa



documentazione versata in atti da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] che parimenti dimostrano l'esercizio sui beni di un possesso ultraventennale esclusivo ed ininterrotto».

La Corte di merito, per quanto qui interessa, ha infine dichiarato inammissibile il motivo con il quale la decisione di primo grado fu censurata in merito alla valutazione dei beni assunta a riferimento per accertare la lesione di legittima; ha argomentato che «la doglianza risulta formulata dagli appellanti senza alcuna indicazione dei diversi effetti cui avrebbe condotto una stima dei beni (quali individuati con sentenza n. 206/2015) effettuata mediante attribuzione ai beni del valore di mercato», in assenza inoltre di censure sul ragionamento proposto dal primo giudice per giustificare l'adozione del criterio del valore catastale, che la Corte d'appello ha ritenuto ad ogni modo corretto, tenuto conto che «nella specie viene in considerazione il rapporto di valore fra i beni, sicché, a fronte del difetto di contestazione in ordine alla correttezza dei valori di estimo attribuiti all'uno e all'altro bene ed in ordine alla presenza di condizioni per alcuni beni, al momento del confronto, atte ad alterare il rapporto di valore con gli altri, il criterio di stima appare idoneo al risultato investigativo necessario per la verifica della sussistenza della lesione di legittima, da escludersi (siccome incontestato in giudizio) sulla base delle risultanze della CTU espletata in primo grado».

Per la cassazione della sentenza [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] hanno proposto ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.

Hanno resistito con controricorso [REDACTED] ed [REDACTED] depositando anche la memoria.

Hanno altresì resistito con controricorso [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] depositando anch'esse memoria.

[REDACTED] resta intimata



Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente al primo motivo.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli art. 327, 340 e 112 c.p.c. anche in relazione alla tutela del principio dell'affidamento, censura la decisione nella parte in cui la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il primo motivo d'appello. Si deduce che la decisione non definitiva del Tribunale ha statuito sulla domanda di riduzione proposta da ■■■■■ ■■■■■ non sulla domanda di nullità del legato come formulata dagli attuali ricorrenti, dovendosi inoltre tenere conto della qualificazione della decisione, data dal Tribunale, quale sentenza non definitiva, suscettibile quindi di riserva, tempestivamente proposta nel caso di specie.

Il secondo motivo censura la decisione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, relativamente all'esclusione dalla massa di calcolo dei beni oggetto dell'eccezione di usucapione dei convenuti ■■■■■ ed ■■■■■ ■■■■■. Si fa notare che la stessa proposizione di tale eccezione supponeva l'originaria appartenenza all'asse dei beni oggetto della stessa eccezione, da ritenersi incontroversa.

Il terzo motivo, coordinato al precedente, censura la decisione per avere ritenuto accoglibile l'eccezione di usucapione, in applicazione del principio di non contestazione sancito dal testo attuale dell'art. 115 c.p.c., tuttavia non applicabile *ratione temporis*. La causa, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto essere decisa in conformità alla regola generale dell'art. 2697 c.c., con onere dei convenuti di provare i fatti costitutivi dell'eccezione.

Il quarto motivo si dirige contro la decisione nella parte in cui la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile e infondato il motivo



riguardante il criterio di stima. Si sostiene che la censura, in quanto denunciava l'errore di diritto commesso dal Tribunale per avere adottato il criterio del valore catastale in luogo del valore di mercato, non richiedeva alcuna illustrazione ulteriore in ordine al diverso risultato a cui avrebbe portato l'adozione del criterio imposto dalla legge.

2. Il primo motivo è fondato, conformemente al principio sancito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 10242 del 2021: «Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte dalle parti stesse, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva».

Di tale principio, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti di applicabilità: da un lato, il Tribunale ordina l'estromissione dal giudizio delle legatarie e liquida le spese in loro favore, dall'altro, il dispositivo contiene l'unica locuzione "non definitivamente pronunciando". Si può aggiungere che gli attuali ricorrenti non proposero contro le legatarie una domanda di riduzione, ma una



domanda volta a far valere l'inefficacia del legato, che, quanto meno dal punto di vista formale, è diversa dalla prima, né il Tribunale ha affermato che la domanda, seppure formalmente diversa, dovesse considerarsi alla stregua di una domanda di riduzione del legato: il che, come sostengono i ricorrenti, introduce nella pronunzia un ulteriore elemento di equivocità tale da giustificare l'applicazione del principio di diritto sancito in materia dalle Sezioni unite.

3. Quanto al secondo motivo si deve innanzitutto esaminare l'eccezione di inammissibilità formulata dai controricorrenti [REDACTED] ed [REDACTED] i quali evidenziano che la sentenza d'appello, ancor prima di rimproverare agli appellanti il difetto di prova dell'appartenenza dei beni al patrimonio della testatrice, ha condiviso il ragionamento del primo giudice nella parte in cui il medesimo aveva evidenziato il "difetto di allegazione dei fatti costitutivi dell'acquisto dei beni in capo ai danti causa". In tale affermazione i controricorrenti ravvisano un'autonoma *ratio decidendi*, che i ricorrenti avrebbero dovuto prioritariamente impugnare rispetto alla statuizione sul difetto di prova, pena l'inammissibilità del motivo.

L'eccezione è infondata. Il primo giudice, implicitamente, ha affermato che nel giudizio di riduzione all'attore non basterebbe indicare che un certo bene deve far parte della massa di calcolo ex art. 556 c.c., in quanto appartenente al *de cuius*, ma avrebbe l'onere di precisare i "fatti costitutivi dell'acquisto dei beni in capo al dante causa". Solo in quel momento, secondo il Tribunale, diverrebbe rilevante la non contestazione dell'appartenenza da parte del convenuto. Si tratta di una posizione insostenibile. Invero, l'onere di allegazione, imposto al legittimario che chiede la verifica della quota di riserva, si esaurisce nella mera indicazione dei beni da



comprendere nella riunione fittizia, nella quale è implicita la deduzione della loro originaria appartenenza al *de cuius*. Non è minimamente richiesta l'indicazione del titolo di acquisto "in capo al dante causa", che prelude piuttosto al problema della prova di quella appartenenza, in presenza di controversia sul punto. Ecco allora che la censura mossa con il secondo motivo in esame, con cui si deduce che la Corte d'appello ha errato nel riconoscere, in presenza di eccezione di usucapione il difetto della prova dell'appartenenza alla *de cuius*, coinvolge l'intera statuizione, essendo priva di reale autonomia il rilievo, proposto dalla Corte d'appello, circa la mancata allegazione del titolo di acquisto.

Il motivo, oltre che ammissibile, è fondato. Quanto al contenuto dell'onere probatorio rilevante nel caso di specie, i controricorrenti deducono «che in materia di divisione ereditaria la giurisprudenza è granitica nell'affermare che l'appartenenza dei beni in capo al *de cuius* debba scontare un onere probatorio molto rigoroso. Infatti, possono essere oggetto di divisione solamente quei beni per i quali siano stati depositati i certificati catastali e la documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore ovvero la relazione notarile sostitutiva». Tali deduzioni sono in netto contrasto con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, la quale, pur condividendo l'esigenza che, nel giudizio di divisione ereditaria, occorra offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al *de cuius* o più genericamente la prova della comproprietà (cfr. Cass. n. 1965/2022), ha precisato, sulla scorta di risalenti principi, che, pure in presenza di contestazioni dei coeredi, non grava a carico dell'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della



proprietà, «poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi» (Cass. n. 1309/1966; n. 10067/2020). Si aggiunge, da parte di questa giurisprudenza alla quale occorre dare continuità, che, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi neanche la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti (Cass. n. 21716/2020; n. 6228/2023). Se tutto ciò è vero per il giudizio di divisione, a maggior ragione i medesimi principi debbono applicarsi nell'ipotesi in cui occorra stabilire se un certo bene sia o meno da includere nella massa di calcolo ex art. 556 c.c., configurando l'operazione prevista da tale norma una mera operazione contabile, destinata a rimanere sulla carta se non sia stata lesa la legittima (cfr. Cass. n. 28196/2020).

In quanto alla necessità, ventilata dai controricorrenti, che l'appartenenza sia comprovata dalla produzione dei certificati storici catastali e dalla documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore, si richiama un orientamento, diffuso in passato nella giurisprudenza di merito, ma disatteso dalla Suprema Corte, la quale, intervenuta più volte in tempi recenti sulla questione (Cass. n. 10067/2020), ha confutato tutti gli argomenti utilizzati dai giudici di merito per sostenere la necessità delle soluzioni affermate dai ricorrenti, i quali, non a caso, richiamano a sostegno della deduzione non precedenti di legittimità, ma di merito.

*A fortiori* sono del tutto fuori luogo i richiami dei controricorrenti ai principi in materia di onere della prova della proprietà nel giudizio di



rivendicazione, che non sarebbe attenuato in presenza di eccezione di usucapione del convenuto. Solo per completezza di esame è opportuno aggiungere la Suprema corte, nel riconoscere che tale eccezione non attenuata in linea di principio il rigore dell'onere probatorio imposto all'attore in rivendicazione, ha avuto cura di precisare che «in caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto» (Cass. n. 1569/2022). Il rigore probatorio rimane così attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. n. 28865/2021; n. 14540/2025).

4. È fondato anche il terzo motivo, anche se per ragioni non esattamente coincidenti con quelle proposte dal ricorrente, che ha fatto leva sulla non applicabilità, *ratione temporis*, del principio di non contestazione. Infatti, l'assunto non può ritenersi esatto in termini assoluti, giacché, come chiarito da questa Corte, «Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia



limitata ad una contestazione non chiara e specifica» (Cass. n. 26908/2020; n. 19896/2015).

È vero invece che i giudici d'appello hanno applicato il principio di non contestazione ai "fatti idonei alla manifestazione del possesso esclusivo ed ininterrotto dei beni in argomento", che richiama non tanto un fatto materiale, ma una qualificazione giuridica, qual è quella dell'"idoneità" dell'esercizio di un potere di fatto a integrare un possesso utile per l'usucapione, che rientra sempre nel potere-dovere del giudice del merito, non potendo operare il principio di non contestazione (Cass. n. 8967/2024).

L'errore commesso travolge per intero la decisione, tenuto conto che la valutazione, positiva per convenuti, degli elementi istruttori non è stata fatta in modo autonomo, ma in quanto si accompagnava «l'elemento della non contestazione dei fatti specifici allegati nella comparsa di costituzione e risposta». Venuto meno «l'elemento della non contestazione», rimane inficiata l'intera decisione sulla questione, che andrà nuovamente valutata in sede di merito.

5. I controricorrenti eccepiscono inammissibilità anche del quarto motivo, sulla base del rilievo che il relativo motivo d'appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello, mentre i ricorrenti si sarebbero limitati a impugnare in questa sede «solamente un aspetto del motivo dichiarato inammissibile».

L'eccezione è infondata. Il primo giudice ha utilizzato quale criterio di stima quello del valore catastale, argomentando che, nella presente causa, in cui fu denunciata una lesione di legittima nel contesto di pluralità di disposizioni testamentaria aventi ad oggetto beni determinati, non conterebbe il valore assoluto dei beni, ma il rapporto di valore esistente fra le reciproche assegnazioni. La Corte d'appello,



nel decidere sul relativo motivo d'appello, ha rimproverato all'appellante, «sotto il profilo della inammissibilità», che la «doglianza risulta formulata senza alcuna indicazione dei diversi effetti cui avrebbe condotto una stima dei beni [...] effettuata mediante attribuzione dei valori di mercato (in particolare senza individuare in che modo e i quali casi l'utilizzo del valore vanale avrebbe condotto ad un'alterazione del rapporto di valore che avrebbe dato loro diritto alla modificazione in *melius* della sentenza) e senza muovere alcuno specifico motivo di critica alla tesi del primo giudice sopra indicata: siccome non conta il valore assoluto, ma il rapporto di valore, qualsiasi stima deve ritenersi idonea allo scopo, salvo che non sia denunziato un'anomalia iniziale o un fatto sopravvenuto idoneo da alterare quel rapporto. La Corte d'appello ha poi ritenuto infondato nel merito il motivo, riconoscendo del tutto corretta la ricostruzione del primo giudice, in assenza di contestazione in ordine all'esistenza di un fatto idoneo ad alterare quel rapporto, con la conseguenza che «il criterio di stima utilizzato appare idoneo al risultato investigativo necessario per la verifica della lesione di legittima, da escludersi (siccome incontestato in giudizio) sulla base delle risultanze della CTU espletata in primo grado».

Con il motivo di ricorso, la sentenza è stata censurata, sulla base del rilievo che il corretto criterio di stima è quello del valore veniale, «non potendosi addossare alla parte, che contesta la violazione di legge di norme sostanziali, dimostrare che il singolare e illegittimo criterio adottato dalla Corte d'appello si risolva o non si risolva in un mutamento di rapporti di valori fra i vari beni».

Tale a critica, a un attento esame, investe il complesso delle affermazioni della Corte d'appello, nessuna esclusa, essendo il motivo certamente ammissibile.

Il motivo, oltre che ammissibile, è anche fondato.



Nel giudizio di riduzione il valore dei beni è quello di mercato al momento di apertura della successione: «La stima dei beni, sia ai fini della riunione fittizia, sia ai fini della divisione ereditaria (richiamando le norme sulla prima quelle sulla seconda), deve essere effettuata in base al valore venale e cioè di mercato del bene. Il singolo criterio tecnico, in forza del quale si giunge alla determinazione del valore venale e del prezzo di mercato, avendo riguardo alla natura del bene, alla sua ubicazione, consistenza e sfruttamento ed alle condizioni di mercato, rientra nei poteri di fatto del giudice del merito, purché resti fermo il principio che attraverso quel criterio si tenda alla determinazione del valore venale e prezzo di mercato del bene» (Cass. n. 44/1967). Conseguenza che l'utilizzo, da parte del giudice di merito, di qualsiasi altro criterio è illegittimo e vizia, per ciò solo, la decisione. Invece, sulla base del singolare ragionamento proposto dai giudici di merito, colui che denuncia un simile errore dovrebbe precisare, quale requisito di ammissibilità della censura, che il rapporto di valore esistente fra il bene X e il bene Y non è quello, ad esempio di 0,50, risultante dall'applicazione del criterio erroneo, ma un rapporto diverso! Ma è facile replicare che la constatazione circa l'identità del rapporto di valore fra i due beni, in base al metodo corretto e a quello in erroneo in concreto adottato, si può fare solo *ex post* ed è una coincidenza puramente occasionale. L'eventualità che il rapporto sia identico non giustifica, a carico di chi denunci l'illegittimità del criterio in concreto impiegato, gli ulteriori oneri di censura ulteriore ipotizzati dal giudice d'appello. Piuttosto è vero il contrario, e cioè che l'uso di criterio diverso dal valore venale da parte del giudice di merito potrebbe essere legittimo solo in presenza



di un motivato convincimento che il medesimo è idoneo, nel caso concreto, a esprimere il valore venale.

La Corte d'appello, nel tentativo di giustificare comunque una decisione oggettivamente errata, ha opinato che, secondo i valori indicati dal consulente di parte, il divario di valore avrebbe potuto essere colmato tramite il bene legato. Pertanto, secondo la Corte d'appello, la domanda di riduzione proposta contro i convenuti avrebbe dovuto essere comunque rigettata, non potendo far ricadere sui beneficiari delle altre disposizioni le conseguenze della omissione nella quale erano incorsi i legittimari a causa della mancata accettazione beneficiata. Va da sé che tale ulteriore *ratio decidendi* rimane travolta dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, che mette in discussione la decisione sulla necessità dell'accettazione beneficiata, in rapporto alla natura della domanda in concreto proposta dai ricorrenti.

6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione per nuovo esame dell'appello contro le decisioni, definitiva e non definitiva, di primo grado. La Corte di rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa innanzi alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 settembre 2026.

Il giudice estensore

Giuseppe Tedesco

Il Presidente

Francesco Maria Cirillo

